

L'articolo 161 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 è sostituito dal seguente:

Articolo 161 – Quattordicesima mensilità

(1) ~~Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto,~~ a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, ~~indennità di contingenza,~~ eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.

(2) La ~~gratifica di ferie quattordicesima mensilità~~ dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.

(3) I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la ~~gratifica di ferie quattordicesima mensilità~~ nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.

(4) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. ~~La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata. Per il comparto alberghi e campeggi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 225 e 277.~~

i giorni lavorati – determinati in ventiseiesimi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo mensile.

(5) Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo.

~~(6) Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal quarto comma del precedente articolo.~~

(6) A decorrere dal 1° luglio 2024, i periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") saranno computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità. A decorrere dal 1° dicembre 2027, i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black and blue ink. A circular stamp is visible, containing the text "L'OSPITALITÀ ITALIANA" around the top and "FEDERALBERGHI" around the bottom, with a central emblem. To the right of the stamp, there are additional handwritten initials and marks, including "DL" and "FR" in blue and green ink.